

# Nuova esecuzione della pena per obiettori di coscienza

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **40 (1968)**

Heft 2

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-245987>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

---

## Nuova esecuzione della pena per obiettori di coscienza

---

Lavoro in ospedali, in costruzioni stradali oppure nell'agricoltura.

Nell'esecuzione della pena per gli obiettori di coscienza è subentrato a partire dal 1. marzo 1968 un notevole mutamento. A differenza di quanto previsto dal codice penale, al prigioniero verrà assegnato un lavoro fuori dalla casa di pena, essere adattato alle sue capacità, dopo un breve periodo d'osservazione, durante il quale egli dovrà rimanere isolato. Questo lavoro consiste nell'impiego in uno stabilimento pubblico o privato, come per esempio in un ospedale o in una casa di cura, nella costruzione di strade o nel lavoro agricolo. Il detenuto dovrà svolgere il lavoro assegnatogli. Così, mentre egli lavorerà durante il giorno fuori dalla casa di pena e prenderà eventualmente i pasti sul posto di lavoro, il rimanente periodo che non è occupato nei suddetti lavori dovrà trascorrerlo nella casa di pena e sarà sottoposto al regolamento disciplinare della stessa al quale sottostà pure durante il lavoro esterno assegnatogli.

Un eventuale indennizzo per il lavoro svolto spetterà senz'altro alla casa di pena. In caso di buona condotta, l'obiettore avrà diritto ad una parte di questa retribuzione.

I particolari dell'esecuzione, in special modo il genere e l'impiego lavorativo saranno regolati dai Cantoni, i quali potranno prendere di comune accordo delle decisioni sull'esecuzione della pena.

La decisione del Consiglio federale su questo argomento si riferisce anche alle pene detentive pronunciate prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione e che non fossero ancora state eseguite.

Alla base di questo decreto esecutivo sta la revisione del codice penale militare approvata dalle Camere federali nel corso dell'ultima sessione autunnale.

In seguito a dibattiti minuziosi, venne stabilito che l'obiettore di coscienza, che per motivi religiosi od etici agisce in grave angustia di coscienza, venga punito con la detenzione o l'arresto, e che anche la pena della detenzione venga eseguita sotto forma di arresto. Il traguardo principale della revisione consisteva nel fatto di concedere agli obiettori di coscienza un'esecuzione della pena, che si distinguesse chiaramente dalla forma d'esecuzione prevista per i condannati secondo il Codice Penale.

Questo scopo venne raggiunto con la possibilità di svolgere il lavoro fuori dalla casa di pena, per cui ai cantoni, i quali hanno in parte già iniziato le pratiche in questo senso, venga riservato il più ampio campo di azione. Con ciò la controversia per il trattamento degli obiettori di coscienza venne ammorbidita, e ciò non ostante la decisione del Parlamento di mantenere l'obbligo del servizio militare e di rifiutare che lo stesso venga sostituito con un servizio civile.

---